

BANDO PUBBLICO

Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - “Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio”

Articolo 1 Finalità	3
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Dotazione finanziaria	4
Articolo 4 Caratteristica dell’aiuto	4
Articolo 5 I soggetti beneficiari	5
Articolo 6 Modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 7 Contenuti della domanda di aiuto	6
Articolo 8 Istruttoria	7
Articolo 9 Cause di inammissibilità	10
Articolo 10 Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria	12
Articolo 11 Controlli	12
Articolo 12 Informativa sulla Privacy	9
Articolo 13 Pubblicità del bando	14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 e il Regolamento (UE) del 25 giugno 2014, n. 702 che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863, del 19.3.2020 e s.m.i.;

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125."Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.";

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n.58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.", ed in particolare l'art. 44 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione;

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19", deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020, entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 25 settembre 2020, n. 124 (in G.U. 28/09/2020, n. 240);

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la DGR 446 del 14 luglio 2020 di "Presenza d'atto dell'avvenuta sottoscrizione";

Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale", contenente la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che, nelle

more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione, dispone la nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44;

Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 13/10/2020 n. 722 concernente "Emergenza Covid-19 – "Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministra prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio" – Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020;

Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D.lgs. n. 123/1998);

Articolo 1

Finalità

La "ricostruzione" dell'economia dopo gli effetti devastanti delle misure di restrizione dovute al contenimento del Covid- 19 deve tener conto della durissima prova a cui sono state sottoposte le attività di ristorazione e somministrazione a causa dei lunghi mesi di attività bloccata o ridotta al minimo, riduzione forzata della mobilità, cambiamento dei comportamenti sociali e d'acquisto, incremento di costi, giacenze di magazzino invendute, difficoltà di accesso al credito e mille altre difficoltà. Una crisi che ha cambiato l'equilibrio strutturale delle imprese rischiando di minare l'esistenza stessa di una continuità di attività nei centri storici, nelle vie, nelle piazze e nei tanti luoghi da sempre animati da attività al dettaglio aperte al pubblico.

La Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale", contiene la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La Regione Lazio, attraverso il presente bando pubblico, impiegando l'anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, intende promuovere misure di aiuto, destinate agli operatori della ristorazione e ai produttori delle Denominazioni d'Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio laziale, che consentano la ripresa delle attività sul territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

«domanda di aiuto»: una domanda di aiuto e pagamento, erogato dalla Regione in base alla riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 13/10/2020 n. 722;

«beneficiario»: operatori della ristorazione che esercitano l'attività primaria o secondaria nel territorio regionale afferente ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

in possesso dei requisiti generali e speciali definiti all'articolo 5 del presente bando.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando è pari a 10 milioni di euro (euro dieci milioni).

Articolo 4

Caratteristica dell'aiuto

La presente misura di aiuto intende promuovere incentivi rivolti agli operatori della ristorazione, così come definiti all'articolo 2 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del bando, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum*, sotto forma di voucher.

Il voucher, ai sensi del presente bando, è erogato alle imprese che avranno effettuato l'acquisto di prodotti DO, IG e PAT del Lazio presenti nell' allegato ALLEGATO B "Elenco prodotti DO, IG e PAT", parte integrante del presente Bando, da produttori e/o commercianti operanti nel territorio regionale, così come rilevabile dal Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

L'acquisto deve essere dimostrato mediante la presentazione delle relative fatture datate e quietanzate dopo la pubblicazione del presente bando. I prodotti DO, IG e PAT del Lazio devono essere correttamente indicati in fattura con la loro denominazione.

L'importo del contributo, pari al 30% della spesa effettuata, **IVA esclusa**, per l'acquisto di prodotti DO, IG e PAT del territorio laziale, varia da un minimo di 500 Euro (cinquecento Euro), a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667,00 (Euro milleseicentosessantasette), ad un massimo di 5.000 Euro (Euro cinquemila) per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667,00 Euro (Euro sedicimilaseicentosessantasettemila).

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime di "de minimis", nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020)1863, così come da ultimo modificata dalla Comunicazione C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica alla disciplina citata, con la quale vengono prorogate le disposizioni del Quadro Temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021.

Articolo 5

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, di cui al presente bando, come riportato nell'articolo 2, devono essere operatori della ristorazione che esercitano l'attività primaria o secondaria nel territorio regionale afferente ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa o delle unità operative localizzate in Lazio, così come verificato nella banca dati del Registro delle Imprese. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale. Per sede operativa s'intende il luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale.

I soggetti beneficiari dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali e speciali. L'insussistenza anche di uno dei requisiti di seguito riportati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al voucher.

A. REQUISITI GENERALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. esercitare l'attività primaria o secondaria, afferente ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007, nel territorio regionale:
 - 56.10.11- Ristorazione con somministrazione

- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 - 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
 - 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
2. iscritto al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 31 dicembre 2019;
 3. in attività al momento della presentazione della richiesta di voucher;
 4. non sottoposto a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
 5. non si trovi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
 6. in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
 7. in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 8. non risultare "in difficoltà", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
 9. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei seguenti reati, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B. REQUISITI SPECIALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. aver effettuato l'acquisto di prodotti DO, IG e PAT del Lazio elencati in allegato al presente bando, da produttori e/o commercianti operanti nel territorio regionale, così come rilevabile dal Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, dimostrabile attraverso la presentazione delle relative fatture datate e quietanzate dopo la pubblicazione del presente bando. I prodotti DO, IG e PAT del Lazio devono essere correttamente indicati in fattura con la loro denominazione;
2. gli acquisti effettuati, di cui al precedente punto 1, devono:
 - essere comprovati da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni;
 - riportare la dicitura in campo note della fattura "Spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)"
 - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
 - essere riferite all'arco temporale successivo all'emanazione del presente bando.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal portale regionale al link <https://www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0> a partire dalle ore 9.00 del giorno 20.10.2020.

Il richiedente per la presentazione, registrazione e protocollazione della domanda dovrà compilare il modulo online presente sul portale regionale sopra indicato e allegare, per l'ammissibilità alla fase di valutazione di cui all'articolo 8, la seguente documentazione obbligatoria:

- domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente (rappresentante legale o titolare dell'azienda) completa delle dichiarazioni riportate al successivo articolo 7;
- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione rilasciata dall'Istituto di credito riguardante la titolarità del conto corrente bancario o postale indicato in domanda;
- le fatture con le relative quietanze riferite all'acquisto di prodotti DO, IG e PAT del Lazio da produttori e/o commercianti operanti nel territorio regionale in formato pdf, xml o zip.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta generazione del relativo codice di registrazione sul portale della Regione Lazio e con la ricezione, all'indirizzo email segnalato nella domanda dal richiedente, delle notifiche di ricezione e protocollazione della stessa. Il richiedente riceverà la notifica di ricezione e registrazione della domanda presentata, con indicazione del codice assegnato e completa dei documenti inseriti in fase di presentazione, dall'indirizzo email regionale confermaricezione-noreply@regione.lazio.it e, successivamente alla protocollazione dell'istanza, riceverà il numero di protocollo regionale assegnato dall'indirizzo prosa_aiuticovidHORECA@regione.lazio.it.

In caso di errore in fase di presentazione della domanda, durante tutto il periodo di apertura bando, è ammessa la possibilità di una sola rettifica. Il richiedente che intende rettificare una domanda già presentata, deve farlo solo esclusivamente attraverso la stessa procedura telematica sopra descritta, accedendo al portale regionale <https://www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0> e procedere al reinserimento completo della domanda.

Articolo 7

Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è resa nella forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella domanda sottoscritta dal richiedente, da allegare in fase di presentazione della stessa secondo la procedura telematica descritta al precedente articolo 6, devono essere dichiarati i seguenti elementi obbligatori:

- a. i dati anagrafici identificativi dell'impresa richiedente e del suo titolare o rappresentante legale;
- b. l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà eventuali comunicazioni;
- c. l'indirizzo email al quale sarà inviata dal portale regionale la notifica di avvenuta registrazione e protocollazione della domanda presentata online;
- d. un recapito telefonico (fisso o mobile);
- e. l'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario sul quale sarà erogato l'aiuto;

f. i requisiti generali e speciali definiti all'articolo 5:

1. esercitare l'attività primaria o secondaria afferente ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007 nel territorio regionale:
 - 56.10.11- Ristorazione con somministrazione
 - 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 - 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
 - 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
2. iscritto al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 31 dicembre 2019;
3. in attività al momento della presentazione della richiesta di voucher;
4. non sottoposto a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
5. non si trovi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
6. in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
7. in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
8. non risultare "in difficoltà", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
9. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei seguenti reati, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

È ammissibile una sola richiesta di aiuto per ogni impresa richiedente. Qualora risultino inviate più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Articolo 8

Istruttoria

Le richieste di aiuti (voucher) saranno valutate nell'ordine cronologico di registrazione delle domande attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è la struttura regionale competente dell'istruttoria e della definizione dell'ammissibilità di ciascuna domanda di aiuto. L'istruttoria delle domande correttamente presentate, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Al fine di procedere con estrema celerità nell'assegnare ed erogare le risorse sul territorio, la Regione utilizzerà le modalità semplificate di cui all'art. 264 del DL n. 34/20 che determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19.

In particolare tale norma dispone che l'erogazione di benefici economici comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 2 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e

47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

L'istruttoria di ammissibilità è volta a verificare:

- il rispetto delle modalità di presentazione delle domande previste dal presente bando;
- la completezza della domanda, ovvero la presenza dei documenti obbligatori definiti all'articolo 6 del presente bando;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti all'articolo 5 del presente bando.

Fatta salva l'obbligatorietà di allegare al format online i documenti definiti all'articolo 6 del presente bando, e in particolare il modello di domanda di cui all'allegato A del presente bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, l'Amministrazione si riserva, per gli altri documenti, di richiedere eventuali integrazioni a norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvede a determinare:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, saranno istruite le ulteriori domande pervenute fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto. Si precisa che la pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

In caso di disponibilità finanziarie aggiuntive, la Regione può stabilire la riapertura dello sportello e dei termini di presentazione delle domande. L'avviso di riapertura dei termini sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 9

Cause di inammissibilità

In base alle verifiche istruttorie effettuate secondo quanto stabilito all'articolo 8 del presente bando, non sono considerate ammissibili le domande:

1. trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito agli articoli 6 e 7 del presente bando;
2. non sottoscritte o firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente;
3. prive dei documenti obbligatori previsti dal presente bando e in particolare del modello di domanda di cui all'allegato A del presente bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;

4. che non abbiano superato positivamente le verifiche istruttorie definite all'articolo 8 del presente bando.

Articolo 10

Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con appositi provvedimenti:

- a) individua e incarica i funzionari responsabili delle istruttorie delle domande presentate;
- b) approva l'ammissibilità della domanda di aiuto presentata e ne stabilisce l'ammontare del contributo ammissibile secondo quanto stabilito all'articolo 4;
- c) approva l'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati dalla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, riguardanti l'approvazione delle domande ammesse e non ammesse all'aiuto, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale al link

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi.

La pubblicazione sul BURL di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, così come dichiarato in domanda, entro i successivi 30 giorni decorrenti dall'approvazione dell'ammissibilità al finanziamento della domanda.

I provvedimenti con i quali sarà determinata l'ammissibilità delle domande saranno consultabili sul sito istituzionale della Regione Lazio, al link http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi.

Articolo 11

Controlli

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere, anche nell'anno successivo alla liquidazione dell'aiuto, controlli e sopralluoghi in loco, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare i requisiti previsti nel presente bando.

Il beneficiario s'impegna a collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente bando.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo regionale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Articolo 12

Informativa sulla Privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento citato.

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con sede in Via del Serafico 107, 00142 Roma (PEC: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto dell'Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857).

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente bando.

Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico l'adempimento di un obbligo di legge e/o regolamento a cui è soggetto il Titolare del trattamento (Regione Lazio), l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Regione Lazio), l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati al trattamento. Su tale base si informa che i dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla procedura a cui sta partecipando, ai sensi di quanto disposto dal presente bando.

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come

conseguenza l'impossibilità di accedere alla procedura di selezione. I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge. I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura di cui al presente bando.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare:

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, si comunica che i dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito regionale all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50.

Articolo 13

Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato sul sito della Regione Lazio all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi.